

Emendamento 20**Dragoş Pîslaru**

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**A9-0370/2023****Henna Virkkunen**

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri
(COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Buone condizioni di lavoro per i conducenti e condizioni commerciali eque per le imprese di trasporto su strada sono di fondamentale importanza per rendere il settore del trasporto su strada efficiente, sicuro e socialmente responsabile, nonché per garantire la non discriminazione e attrarre lavoratori qualificati. È pertanto essenziale che le norme in materia sociale dell'Unione in tale settore siano chiare, proporzionate e adeguate allo scopo, **di facile applicazione e di facile esecuzione e che siano attuate** in modo effettivo e sistematico in tutta l'Unione.

Emendamento

(1) Buone condizioni di lavoro per i conducenti e condizioni commerciali eque per le imprese di trasporto su strada sono di fondamentale importanza per rendere il settore del trasporto su strada efficiente, sicuro e socialmente responsabile, nonché per garantire la non discriminazione e attrarre lavoratori qualificati. È pertanto essenziale che le norme in materia sociale dell'Unione in tale settore siano chiare, proporzionate e adeguate allo scopo, **nonché facili da attuare, applicare ed eseguire** in modo effettivo e sistematico in tutta l'Unione. **Nonostante i progressi nell'applicazione delle norme vigenti, c'è ancora margine di miglioramento, ad esempio in relazione alla registrazione delle ore di lavoro nel caso in cui si svolgano diverse mansioni. Le parti sociali a livello nazionale e dell'Unione possono svolgere un ruolo centrale nel migliorare l'applicazione delle normative vigenti. Dovrebbero essere invitate a intraprendere azioni congiunte, sviluppare linee guida e formulare raccomandazioni in merito. La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente le condizioni di lavoro e l'applicazione delle norme vigenti nel settore del trasporto occasionale di passeggeri. Dovrebbe inoltre valutare**

*l'impatto delle norme sulla sicurezza
stradale in tale contesto.*

Or. en

Emendamento 21**Dragoş Pîslaru**

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**A9-0370/2023****Henna Virkkunen**

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 3***Testo della Commissione*

(3) Tuttavia le specificità del **settore del** trasporto occasionale di passeggeri su strada non sono condivise dal **settore del** trasporto di merci su strada o dal **settore del** trasporto regolare di passeggeri su strada. Il trasporto occasionale di passeggeri su strada *è* caratterizzato da **un'elevata** stagionalità e da diverse durate dei periodi di guida, che dipendono dalle attività **turistiche** svolte dai passeggeri. Deve poter soddisfare, ove possibile, le richieste non programmate ed estemporanee dei passeggeri in termini di ulteriori fermate e modifiche dell'itinerario o dell'orario. Il trasporto occasionale di passeggeri su strada **comporta** **generalmente** un tempo di guida inferiore rispetto al trasporto di merci o ai servizi regolari di trasporto effettuati con autobus. Inoltre i conducenti dormono di solito in hotel e viaggiano **raramente** di notte. **D'altro canto**, durante **l'orario di lavoro**, i conducenti **potrebbero dover svolgere alcune** attività aggiuntive, **spesso derivanti dalle** interazioni con i passeggeri.

Emendamento

(3) Tuttavia le specificità del trasporto occasionale di passeggeri su strada non sono condivise dal trasporto di merci su strada o dal trasporto regolare di passeggeri su strada. Il trasporto occasionale di passeggeri su strada **può essere** caratterizzato da stagionalità e da diverse durate dei periodi di guida, che dipendono dalle attività svolte dai passeggeri. Deve poter soddisfare, ove possibile, le richieste non programmate ed estemporanee dei passeggeri in termini di ulteriori fermate e modifiche dell'itinerario o dell'orario. Il trasporto occasionale di passeggeri su strada **può comportare** un tempo di guida inferiore rispetto al trasporto di merci o ai servizi regolari di trasporto effettuati con autobus. **Tuttavia, i conducenti che effettuano servizi occasionali stagionali di trasporto passeggeri su strada spesso possono essere coinvolti anche in altre operazioni di trasporto durante le stagioni non di punta.** Inoltre, i conducenti **che effettuano servizi occasionali di trasporto su strada** dormono di solito in hotel e viaggiano **meno** di notte. **Tuttavia, se si considera il numero complessivo di ore di lavoro, incluse le attività eseguite durante le interruzioni di guida, può esserci un impatto cumulativo sui livelli di**

stanchezza e stress dei conducenti^{1 bis}, che può comportare un rischio per la sicurezza stradale e per la salute e la sicurezza dei conducenti. Le attività aggiuntive comprendono interazioni frequenti con i passeggeri, la manutenzione e la pulizia del veicolo e il carico e scarico dei bagagli. La responsabilità del conducente nei confronti della sicurezza dei passeggeri che trasporta fa sì che quest'ultimo debba non soltanto essere dotato di una buona forma fisica e mentale, ma anche di un alto livello di concentrazione e di resistenza allo stress.

*^{1 bis}Vitols, Katrin e Voss, Eckhard (2021), **Driving fatigue in European Road Transport (Stanchezza alla guida nel trasporto stradale europeo);** <https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2023/04/Driver-Fatigue-in-European-Road-Transport-Report.pdf>.*

Or. en

Emendamento 22**Dragoş Pîslaru**

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**A9-0370/2023****Henna Virkkunen**

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 4***Testo della Commissione*

(4) La valutazione ex post del regolamento (CE) n. 561/2006 ha concluso che alcune delle norme uniformi relative alle interruzioni minime e ai periodi di riposo non sono adatte alle specificità dei servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada. Ulteriori valutazioni effettuate dalla Commissione a tale riguardo hanno dimostrato che alcuni obblighi del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali ***sono inadeguati e impraticabili per i*** conducenti e ***gli operatori che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada, in quanto hanno un impatto negativo sulla capacità di organizzare*** servizi occasionali passeggeri efficienti e di elevata qualità, ***sulle condizioni di lavoro dei conducenti e, di conseguenza, sulla sicurezza stradale.***

Emendamento

(4) La valutazione ex post del regolamento (CE) n. 561/2006 ha concluso che alcune delle norme uniformi relative alle interruzioni minime e ai periodi di riposo non sono adatte alle specificità dei servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada. Ulteriori valutazioni effettuate dalla Commissione a tale riguardo hanno dimostrato che alcuni obblighi del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali ***possono avere conseguenze negative sulle condizioni di lavoro dei*** conducenti e sulla ***fornitura*** di servizi occasionali passeggeri efficienti e di elevata qualità.

Or. en

6.12.2023

A9-0370/23

Emendamento 23

Dragoş Pîslaru

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione

A9-0370/2023

Henna Virkkunen

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È pertanto opportuno adattare gli obblighi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo per adeguarli ai requisiti specifici dei servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada. ***È inoltre opportuno allineare le norme applicabili ai servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada a livello nazionale e internazionale.***

(5) È pertanto opportuno adattare gli obblighi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo per adeguarli ***meglio*** ai requisiti specifici dei servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada.

Or. en

Emendamento 24**Dragoş Pîslaru**

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**A9-0370/2023****Henna Virkkunen**

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 6***Testo della Commissione*

(6) Norme **più flessibili** nella programmazione delle interruzioni e dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada non dovrebbero in alcun modo compromettere la sicurezza dei conducenti, la sicurezza stradale, aumentare il livello di stanchezza dei conducenti o comportare un peggioramento delle condizioni di lavoro. **Tale** flessibilità non dovrebbe pertanto modificare le attuali norme sulle interruzioni minime totali, sui periodi di guida massimi giornalieri e settimanali e sul periodo di guida massimo quindicinale.

Emendamento

(6) Norme nella programmazione **e nella distribuzione** delle interruzioni e dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada **dovrebbero permettere di organizzare l'orario di lavoro nel miglior modo possibile, in particolare durante i periodi di maggiore richiesta di spostamenti, e ridurre il tempo che i conducenti trascorrono lontano da casa, anche al fine di attrarre lavoratori nel settore dei trasporti. Le norme** non dovrebbero in alcun modo compromettere la sicurezza dei conducenti **o** la sicurezza stradale, aumentare il livello di stanchezza **e di stress** dei conducenti, **compromettere la loro sicurezza e salute fisica e mentale** o comportare un peggioramento delle condizioni di lavoro. **Una maggiore** flessibilità non dovrebbe pertanto modificare le attuali norme sulle interruzioni minime totali, sui periodi di guida massimi giornalieri e settimanali e sul periodo di guida massimo quindicinale.

Or. en

Emendamento 25**Dragoş Pîslaru**

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**A9-0370/2023****Henna Virkkunen**

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 7***Testo della Commissione**Emendamento*

(7) Al fine di garantire una definizione uniforme di servizio occasionale passeggeri, è necessario chiarire che la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ disciplina sia i servizi nazionali sia quelli internazionali. È inoltre opportuno aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1073/2009, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio²⁴.

soppresso

²³ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

²⁴ Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1).

Or. en

Emendamento 26**Dragoş Pîslaru**

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**A9-0370/2023****Henna Virkkunen**

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 9***Testo della Commissione*

(9) Per garantire che non si abusi della maggiore flessibilità nella programmazione dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada, è essenziale **delimitare** chiaramente l'ambito di applicazione di tale flessibilità e prevedere controlli adeguati. I conducenti dovrebbero pertanto poter rinviare l'inizio dei loro periodi di riposo giornalieri per un periodo massimo di **una o due ore**, nei casi in cui il periodo di guida per tale giorno non abbia superato **rispettivamente le cinque o le sette ore**, e dovrebbero rinviare l'inizio solo quando effettuano viaggi di durata pari o superiore a otto giorni. Tale flessibilità dovrebbe **essere ulteriormente limitata a una sola di ciascuna deroga** durante il periodo del viaggio. **Dovrebbe inoltre essere possibile** controllare tali circostanze **mediante un tabulato dell'apparecchio di controllo o del registro di servizio**, in aggiunta alle registrazioni del tachigrafo.

Emendamento

(9) Per garantire che non si abusi della maggiore flessibilità nella programmazione dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada, è essenziale **definire** chiaramente l'ambito di applicazione di tale flessibilità e prevedere controlli adeguati **da parte delle autorità nazionali competenti con il sostegno dell'Autorità europea del lavoro (ELA)**. I conducenti dovrebbero pertanto poter rinviare l'inizio dei loro periodi di riposo giornalieri per un periodo massimo di **un'ora**, nei casi in cui il periodo di guida per tale giorno non abbia superato le sette ore, e dovrebbero rinviare l'inizio solo quando effettuano viaggi di durata pari o superiore a otto giorni. **Per viaggi di almeno otto giorni, i conducenti dovrebbero essere autorizzati a effettuare un rinvio di un'ora del riposo giornaliero**. Tale flessibilità **non dovrebbe compromettere la sicurezza stradale e dovrebbe essere limitata** durante il periodo del viaggio. **Al fine di assicurare un'applicazione efficace ed efficiente e di controllare tali circostanze, un foglio di viaggio digitale dovrebbe essere registrato elettronicamente prima di intraprendere il viaggio**, in aggiunta alle registrazioni del tachigrafo **e al tabulato dell'apparecchio**

di controllo o del registro di servizio.

Or. en

6.12.2023

A9-0370/27

Emendamento 27

Dragoş Pîslaru

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione

A9-0370/2023

Henna Virkkunen

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Limitare la possibilità di rinviare il periodo di riposo settimanale di al massimo 12 periodi consecutivi di 24 ore esclusivamente ai servizi occasionali di trasporto internazionale di passeggeri ha un impatto negativo in termini di concorrenza non distorta ed equa tra gli operatori, in particolare le piccole e medie imprese. Anche i servizi occasionali di trasporto nazionale di passeggeri potrebbero fornire i loro servizi alle medesime condizioni dei servizi occasionali di trasporto internazionale di passeggeri in termini di distanza percorsa o di durata o di servizi prestati ai passeggeri. Anche i servizi occasionali di trasporto nazionale di passeggeri dovrebbero pertanto beneficiare di tale possibilità.

soppresso

Or. en

6.12.2023

A9-0370/28

Emendamento 28

Dragoş Pîslaru

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione

A9-0370/2023

Henna Virkkunen

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 561/2006

Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione

2 bis. ***A condizione che la sicurezza stradale non sia compromessa***, il conducente che effettua un servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a otto giorni può derogare al paragrafo 2, primo comma, ***secondo le modalità seguenti***:

Emendamento

2 bis. Il conducente che effettua un ***singolo*** servizio occasionale passeggeri ***munito di un foglio di viaggio***, di durata non inferiore a otto giorni può derogare al paragrafo 2, primo comma, ***rinviano il periodo di riposo giornaliero al massimo di un'ora, a condizione che il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le sette ore e che la durata massima del lavoro giornaliero prevista dalla legislazione applicabile sia rispettata***;

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla sicurezza stradale è stato soppresso in questo articolo e aggiunto al considerando corrispondente. Secondo il servizio giuridico del Parlamento europeo, il riferimento alla "sicurezza stradale" nell'articolo farebbe gravare sul conducente l'onere di valutare se il ricorso a tale deroga comprometta la sicurezza stradale, il che appare piuttosto sproporzionato. Inoltre, gli altri regimi di deroghe contenuti nello stesso articolo della direttiva madre non contengono alcuna disposizione di questo tipo.

6.12.2023

A9-0370/29

Emendamento 29

Dragoş Pîslaru

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione

A9-0370/2023

Henna Virkkunen

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 561/2006

Articolo 8 – paragrafo 6 bis – parte introduttiva e lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

b) al paragrafo 6 bis, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

soppresso

"In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri può rinviare il periodo di riposo settimanale di al massimo 12 periodi consecutivi di 24 ore a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:

a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive;"

Or. en